

ALLEGATO N°3 AL VERBALE N. 6 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 28/04/2020

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA DIDATTICA A DISTANZA

La situazione di assoluta emergenza in cui si trova il sistema nazionale di istruzione (come tutto il Paese per la verità) non consente di affrontare la problematica della valutazione degli alunni nella didattica a distanza in maniera puramente formale, anche perché **mancano fonti normative adeguate e significativi precedenti**.

C'è bisogno, pertanto, di inquadrare la questione della valutazione degli apprendimenti cercando di mettere insieme il quadro giuridico e di inserirlo in modo contestualizzato nella situazione di fatto.

Non dobbiamo poi sottovalutare il fatto **che ci troviamo ormai da un ventennio nella scuola dell'autonomia**, che ha il diritto/dovere, nel rispetto della cornice normativa, di provvedere ad elaborare criteri metodi e strumenti per la valutazione. **In altre parole, non è la "legge" che stabilisce le caratteristiche formali di una prova di verifica, ma sono i criteri del PTOF e le delibere collegiali a fornire un riferimento di "validazione"**. La nota Miur 279/2020, a firma del capo di dipartimento Giovanna Boda, ripresa dalla nota 388/2020 a firma del capo di dipartimento Marco Bruschi, nei punti in cui dà indicazioni sulla valutazione degli alunni nella didattica a distanza, riporta che "La normativa vigente (DPR 122/2009, D.Lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa".

Volendo individuare una "cornice" normativa entro la quale esercitare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, può essere utile ricordare che:

- Lo svolgimento degli scrutini delle classi intermedie e finali è formalmente ancora regolamentato dal **Regio Decreto n. 653 del 4 maggio 1925 (integrato dal RD 2049/1929)**, che all'articolo 79 così recita: "I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente."

- Tale formulazione è richiamata anche **dall'art. 13 dell'OM 90/2001**, l'ultima emanata dal Ministero prima della definitiva entrata in vigore dell'autonomia scolastica - **I commi 4 e 5 del DPR 122/09** (ancora in vigore per l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria superiore), in merito alla valutazione degli apprendimenti così prevedono:

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

Il più recente decreto legislativo 62 del 2017, al capo I articolo 1, definisce l'oggetto e le finalità della valutazione, secondo la seguente formulazione:

“..... La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta
formativa....”

Il Decreto Legge 22 dell'8 aprile 2020 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” all'art. 1 prevede che con ordinanze del Ministro dell'Istruzione saranno indicate specifiche misure sulla valutazione degli alunni oltre che sullo svolgimento degli esami di Stato. Al momento non ci sono indicazioni in merito.

In questo periodo di sospensione delle attività didattiche, come peraltro affermato dalla nota DPIT n. 388, lo svolgimento delle attività a distanza deve prevedere una programmazione che, seppur flessibile e adeguata alle effettive potenzialità degli studenti, può e deve comprendere modalità e strumenti di verifica che accompagnino il processo di apprendimento. La scelta di tali strumenti è affidata alla responsabilità collegiale e individuale, ciascuno per i propri ambiti di competenza.

Si possono utilizzare una grande varietà di strumenti, che devono però anche essere coerenti con le caratteristiche delle diverse discipline; nei consigli di classe, e la cosa è stata condivisa da tutti, è stato consigliato di costruire un vero e proprio “diario di bordo”, non solo delle attività svolte, ma anche degli elementi valutativi che si possono evincere dalle verifiche svolte. D'altra parte, si osserva che anche il RD 653/1925 parlava di verifiche intese come “interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti **in CASA** o a scuola”. Alla fine dell'anno scolastico, tenendo conto che a scuola si ritornerà, si spera, a settembre, ogni docente e ogni consiglio di classe saranno chiamati a “mettere insieme” tutti questi elementi, che dovranno necessariamente essere oggetto di sintesi e che non potranno essere solo una media aritmetica dei risultati in decimi delle diverse “prestazioni”. Quindi, i consigli di classe saranno costretti a tenere conto degli elementi valutativi raccolti fino a febbraio e coordinarli con quelli riferiti alle attività a distanza.

Se riflettiamo sulla formulazione del decreto 62/2017, quando ci dice che oggetto della valutazione sono “il processo formativo e i risultati di apprendimento”, possiamo concludere che è proprio il quadro normativo a indurci ad una sintesi tra processo ed esiti.

Non si tratta, infatti, di semplice misurazione di una prestazione (o peggio della media tra singole prestazioni), ma di attribuire valore ad un processo di apprendimento che si concretizza in saperi e competenze.

Philippe Meireieu, un pedagogista di scuola francese, in *Fare scuola, fare la scuola* scrive:

“La valutazione rinvia a ciò che ha valore per il valutatore e per il valutato mentre la classificazione consiste nel classificare una performance tra le altre utilizzando, per quanto possibile, la famosa curva gaussiana che tende sempre a ripartire i risultati in un terzo di insufficienti, un terzo di mediani e un terzo di bravi. **La classificazione è una riduzione statistica che abolisce il valore per sostituirlo con la comparazione.** A ciascuno si dice dove si colloca in rapporto agli altri, mentre ciò che importa è come si possa collocare in funzione a se stesso. L’operazione di classificazione è tanto più assurda in quanto una performance può essere misurata molto diversamente a seconda dei contesti. In questo non informa neppure tanto l’allievo sul posto che occupa all’interno di un gruppo di studenti. Il contrario, **valutare significa accompagnare tutti nel percorso personale. Aiutare sia gli allievi che sono avanti sia quelli in difficoltà a darsi delle sfide e a fare dei progressi**”.

Cosa fare in concreto?

Nella didattica a distanza, infatti, la valutazione non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata autonomamente da ciascun docente, ma diventa necessariamente **l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni**, anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa.

Il punto è che, a monte, si dovrebbero fornire agli studenti prove "compatibili e coerenti" con la metodologia a distanza, il cui svolgimento fornisca dati validi su cui costruire una valutazione attendibile; in secondo luogo occorre tenere presenti i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e comunicati agli studenti e alle famiglie con il Ptof e cercare di applicarli in modo mirato, eventualmente integrandoli, con altri descrittori specifici per la DAD. Tali criteri costituiranno, infatti, i riferimenti in base ai quali il docente attribuirà un valore alla prestazione dello studente: positivo per gratificare e incoraggiare lo studente contribuendo ad accrescere la propria autostima se la prestazione è positiva; non punitivo ma puntuale nell’individuare i punti di criticità su cui è necessario migliorare nel caso di prestazione non positiva.

Non si ritiene indispensabile a tal fine utilizzare i voti: possono essere impiegati, ad esempio, i descrittori formulati nelle griglie di valutazione o giudizi che a questi facciano riferimento per garantire la correttezza e la trasparenza della valutazione stessa; alla fine documentare quanto messo in atto (ad es. attraverso il registro elettronico). Tutto il materiale relativo alle valutazioni formulate sarà indispensabile per ogni decisione che il consiglio di classe sarà chiamato ad assumere alla fine dell’anno.

Dal punto di vista formale, è ben noto che l’attribuzione di una valutazione di profitto e le deliberazioni derivanti dagli scrutini costituiscono atti amministrativi che devono avere le caratteristiche della coerenza con gli obiettivi e con i criteri precedentemente stabiliti e che devono essere opportunamente motivati. Pur in un quadro di giustizia amministrativa che

non certo molto “benevola” con la scuola, decisioni supportate da un adeguato coerente processo avranno senza dubbio maggiore possibilità di passare indenni attraverso eventuali contenziosi.

La proposta che discuteremo oggi è stata condivisa dai dipartimenti disciplinari che sono articolazioni funzionali del Collegio dei docenti e restituita nella successiva riunione con i coordinatori dei dipartimenti e inviata a tutti i docenti tramite posta elettronica. E' appunto una proposta che il collegio dovrà approvare oppure valutare altre possibili soluzioni. A voi la parola. Grazie per l'attenzione.